

Antiriciclaggio e obblighi deontologici

Stefania Martin

Padova

casistiche

- il cliente chiede all'avvocato di effettuare pagamenti per suo conto
 - «conto escrow» o depositi fiduciari
- il cliente chiede come evitare i pignoramenti sui propri conti correnti
- l'avvocato fa consulenza per la costituzione di una società
 - il cliente paga in contanti o con denari di altri

Gestione del denaro altrui

art. 30 codice deontologico

- 1. L'avvocato deve gestire **con diligenza** il **denaro ricevuto** dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e **deve renderne conto sollecitamente**.
- 2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.
- 3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di **ricevere** o **gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente**.
- 4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere **istruzioni scritte** ed attenervisi.
- 5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **censura**. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **sospensione** dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della **sanzione** disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

art. 3
comma IV
lett. C)
legge
antiriciclaggio

Le disposizioni si applicano quando l'avvocato compie *in nome e per conto* del proprio cliente *qualsiasi operazione di natura finanziaria* o immobiliare

oppure lo *assiste* in operazioni riguardanti beni immobili o attività economiche, gestione di denaro *et similia*, apertura conti bancari *et similia*, costituzione gestione amministrazione di società, costituzione gestione amministrazione trust

Operazione:

Movimentazione trasferimento o trasmissione di mezzi di pagamento o compimento atti negoziali a contenuto patrimoniale

Art. 4 codice deontologico

- **Art. 4 – Volontarietà dell'azione**
- 1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei **doveri** e delle **regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia**, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
- 2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
- L'art. 3 della L. 247 **richiama il codice deontologico** ed i principi di indipendenza, lealtà, dignità, probità, decoro, diligenza e competenza.
- *(Varie norme deontologiche sono contenute nella legge professionale, ad es l'art. 6 – segreto professionale)*
- art. 2 c.deont.: sono giudicabili tutti i comportamenti **anche della vita privata**, se è compromessa la reputazione o l'immagine della professione
- art. 9 comma II: L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Art. 11

L. 231

Organismi di autoregolamentazione

- **1.** Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), **gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina**, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, **promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi**. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, **il Ministero della giustizia**, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di **controllo sugli ordini professionali** assoggettati alla propria vigilanza.
- **2.** Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di **regole tecniche**, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di **analisi e valutazione del rischio** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di **adeguata verifica**, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, **garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza** e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I **predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti** in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 11 segue

- 3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano **sanzioni disciplinari** a fronte di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime** degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.
- ***Violazione delle norme relative all'antiriciclaggio sono violazioni disciplinari***

Art. 11 segue

- **4.** Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.
- **4-bis.** Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:
 - a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
 - b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;
 - c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Art. 65 L. 231

- *1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e **gli organismi di autoregolamentazione**, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle **sanzioni disciplinari**, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi **l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.***
- *2. Pubblicazione su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore*
- *3. omissis*
- *4. omissis*

L. 231/2007
e succ. modif.
(d.Lgs 90/20
17)

D.Lgs 125/2019 di
recepimento
della direttiva
europea V
2018/843

Regole tecniche
del CNF
20.9.2019

- *Lo scopo del sistema è quello di tracciare e controllare i flussi di denaro per contrastare il riciclaggio di denaro con provenienza illecita e il finanziamento del terrorismo*
- - **identificazione** del cliente e del «titolare effettivo»
- - obbligo di effettuare **adeguata verifica**
- - obbligo di **astenersi** dall'operazione se non è possibile l'adeguata verifica
- - **conservazione** dei dati del cliente e dell'«operazione»
- - obbligo di **segnalazione all'UIF** (Unità di Informazione Finanziaria) in caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento terrorismo
- - obbligo di **segnalazione al Ministero Economia e Finanze** per trasferimento di contanti superiori al limite (art. 51)



Art. 3 comma
IV
L. 231
«soggetti
obbligati»

- **4.** Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:
- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e **gli avvocati** quando, **in nome o per conto dei propri clienti**, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando **assistono** i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) **la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;**
 - 3) **l'apertura o la gestione di conti bancari**, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

art. 3
comma IV
lett. C)
legge
antiriciclaggio

Le disposizioni si applicano quando l'avvocato compie *in nome e per conto* del proprio cliente *qualsiasi operazione di natura finanziaria* o immobiliare

oppure lo *assiste* in operazioni riguardanti beni immobili o attività economiche, gestione di denaro *et similia*, apertura conti bancari *et similia*, costituzione gestione amministrazione di società, costituzione gestione amministrazione trust

Operazione:

Movimentazione trasferimento o trasmissione di mezzi di pagamento o compimento atti negoziali a contenuto patrimoniale

Sono escluse
(regola
tecnica nr. 2
CNF)

- la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura **non patrimoniale**;
- l'attività di **assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio** avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale
- gli incarichi quali amministratore di sostegno, tutore e curatore, arbitro, curatore fallimentare, commissario giudiziale, mediatore, custode giudiziario, delegato alla vendita
- **ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'art. 3, comma 4, lettera c)**

Esonero per l'attività giudiziaria

- E' intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 26.6.2007 C-305-05
- L'attività giudiziaria è sempre esclusa dall'obbligo di segnalazione
- La sentenza, sulla base di domanda di pronuncia pregiudiziale da parte degli ordini francofoni e germanofoni del Belgio, ragiona in termini di «equo processo» e ritiene che
- *L'avvocato non sarebbe in grado di svolgere adeguatamente il suo incarico di consulenza, di difesa e di rappresentanza del suo cliente, e quest'ultimo sarebbe, di conseguenza, privato dei diritti attribuitigli dall'art. 6, della CEDU, se l'avvocato stesso, nell'ambito di un procedimento giudiziario o della sua preparazione, fosse tenuto a collaborare con i pubblici poteri trasmettendo loro informazioni ottenute durante le consulenze giuridiche che hanno avuto luogo nell'ambito di un tale procedimento.*

Art. 18
L. 231
obblighi di
adeguata
verifica

- **4.** Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui **esaminano** la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di **difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria** o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la **consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo**, sono **esonerati** dall'obbligo di **verifica** dell'identità del cliente e del titolare effettivo **fino al momento del conferimento dell'incarico**.

Conferimento dell'incarico

Art. 23 codice deontologico

- Art. 23 – Conferimento dell'incarico
- 1. L'incarico è conferito dalla **parte assistita**; qualora sia **conferito da un terzo**, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
- 2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità **della persona che lo conferisce e della parte assistita**.

Art. 42
L. 231
Astensione

1. I soggetti obbligati che si trovano **nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela**, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), **si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni** e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

- 2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
- 3. I **professionisti** sono **esonerati** dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui **esaminano** la posizione giuridica del loro cliente o **espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria** o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'**eventualità di intentarlo o evitarlo**.

Art. 35 obbligo di segnalazione di operazioni sospette

- 1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di **riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo o che comunque **i fondi**, indipendentemente dalla loro entità, **provengano da attività criminosa**. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'**entità**, dalla **natura** delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della **capacità economica** e dell'**attività svolta** dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad **operazioni in contante**, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di **importi non coerenti** con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

Art. 35 segue

- 5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette **non** si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'**esame della posizione giuridica** o dell'espletamento dei compiti di **difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento** innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la **consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo**, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Art. 35 segue

- 4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate **in buona fede** dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, **non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione** di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni **non comportano responsabilità di alcun tipo** anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

Art. 13 codice deontologico

- **Art. 13 – *Dovere di segretezza e riservatezza***
- L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 28 codice deontologico

- 1. È dovere, **oltre che diritto**, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
- 2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o **non accettato**.
- 3. L'avvocato **deve** adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.
- 4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
 - a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;
 - b) **per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;**
 - c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
 - d) nell'ambito di una procedura disciplinare.
- In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
- 5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Gestione del denaro altrui

art. 30 codice deontologico

- 1. L'avvocato deve gestire **con diligenza** il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e **deve renderne conto sollecitamente**.
- 2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.
- 3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire **fondi che non siano riferibili ad un cliente**.
- 4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere **istruzioni scritte** ed attenervisi.
- 5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **censura**. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **sospensione** dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **sospensione** dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Art. 30
comma II

Art. 31
comma I
codice
deontologico

- 2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme **ricevute** per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.
- Art. 31 comma 1 «Compensazione»
- 1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme **riscosse** per conto della stessa.

CNF 27.5.2024: mettere a disposizione non è un **comportamento meramente negativo**, dando disponibilità alla consegna di studio, soprattutto se il Cliente rifiuta di collaborare. Censura.

- (l'avvocato era stato assolto dall'accusa di appropriazione indebita; il cliente era in «mora credendi»)
- Att.ne: vale anche per art. 33 Restituzione di documenti»
- CNF 13.6.2022: alcuni mesi è tempo eccessivo. Omesso rendiconto. Sospensione 2 anni.

Art. 30 comma IV codice deontologico

- 4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere **istruzioni scritte** ed attenervisi.
- CNF n. 86 del 9.5.2023
- Si sta parlando di somme estranee al compenso professionale.
- Assolutamente necessario istruzioni scritte e dettagliate, anche se la parte non lo chiede.
- (nel caso l'avvocato aveva ricevuto assegno circolare per 30.000 euro per nominare e compensare avvocati difensori per la cliente)
- Per evitare che la somma sia «incontrollata» nelle mani dell'avvocato, il quale solo per la causa del suo mandato riceve tali somme . Lo scopo è evitare ogni sospetto sull'attività dell'avvocato, ogni rischio nella confusione patrimoniale.
- Il CFN ritiene che la somma in deposito vada registrata nel registro dei sospesi; che se non è indistintamente costituita anche da compensi non vada fatturata; che potesse essere compensata per accordo col cliente MA che dovesse operare rendiconti puntuali e richiedere istruzioni . Avvertimento
- *Tutela dell'immagine e ruolo della professione*

Art. 30 comma II codice deontologico

- CNF n. 160/2021
- Irrilevante che non vi sia violazione penale o civile: la norma è volta a tutela dell'immagine della professione
- CNF 26/2021
- Obbligo di rendiconto puntuale. Obbligo di richiedere istruzioni scritte. Avvertimento.

- Molteplici pronunce:
- Illecito permanente

Art. 30 comma III

- 3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire **fondi che non siano riferibili ad un cliente.**

Art. 30 comma III

- Fattispecie punita molto severamente (sospensione da uno a tre anni)
- Né «ricevere» nè «**gestire**»
- E' anche più radicale dell'obbligo di astenersi dall'instaurare o proseguire il rapporto o dalla prestazione per il caso di caso di impossibilità di porre in essere l'adeguata verifica che, come visto, è limitato alle attività extragiudiziali ed alle consulenze non prodromiche al giudizio
- Anche se non fossero fondi illegittimi; anche se fosse possibile identificarne la fonte
- «fondi **non** riferibili **ad un cliente**»
- =riferibili a qualcuno, che non è cliente
- =non riferibili con chiarezza al cliente
- *Tutela di distinti beni giuridici*

Conferimento dell'incarico

Art. 23 codice deontologico

- Art. 23 – Conferimento dell'incarico
- 1. L'incarico è conferito dalla **parte assistita**; qualora sia **conferito da un terzo**, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
- 2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità **della persona che lo conferisce e della parte assistita**.

Art. 23 codice deontologico segue

- Art. 23 – segue
- 5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli **elementi conosciuti**, desuma che essa sia **finalizzata alla realizzazione di operazione illecita**.
- 6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
- 7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare **dell'avvertimento**. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **sospensione** dall'esercizio dell'attività professionale da **uno a tre anni**.

- Distinzione fra cliente e parte assistita (art. 23 c. deont.)

Contratto a favore di terzo*

- Distinzione fra cliente e titolare effettivo (art. 1 comma 2 lett. pp)

- Distinzione fra cliente e terzo pagatore

Ai fini iva l'art. 21 d.p.r. 633/1972 recita che la fattura deve indicare «cessionario» o «committente»

Obbligo di
identifica-
zione
è un
contenuto
dell'obbligo
di adeguata
verifica

I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del **cliente** e del **titolare effettivo** con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

- a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del **conferimento dell'incarico** per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- b) in occasione dell'**esecuzione di un'operazione occasionale, *disposta dal cliente***, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del [regolamento \(UE\) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), superiore a mille euro;

Concetto di titolare effettivo

- Il titolare effettivo di soggetto diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
- Partecipazione > 25% anche tramite soggetti partecipati
- Se non si può individuare, chi esercita il controllo mediante diritto di voto o per clausole contrattuali
- Gli amministratori

Sanzioni obblighi antiriciclaggio

- Adeguata verifica ed astensione: 2.000; da 2.500 a 50.000 se violazioni gravi, ripetute, plurime o sistematiche
- Omessa conservazione: idem
- Omessa segnalazione: salvo che non costituisca reato, 3.000; da 30.000 a 300.000 se violazioni gravi, ripetute, plurime o sistematiche; doppio se vantaggio economico
- ***abrogate:***
- Omessa registrazione
- Omessa tenuta registro
- Ritardata segnalazione

Sanzione penale

- Violazione del divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di ***dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione***, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della ***probabilità di indagini*** o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- ***(non costituisce illecito il tentativo di dissuadere)***
- Arresto da 6 mesi a 3 anni
- Ammenda da 5.000 a 30.000

Trasferimento di contante

- CFN 125/2024
- Rilevanza deontologica della violazione delle norme sul trasferimento del contante
- Caso in cui veniva contestato a due avvocati di aver abusato delle condizioni psichiche labili di una persona, facendosi vendere ed intestare un appartamento, a prezzo assai basso, e pagato con una serie di dazioni poi imputate a prezzo di vendita.
- *Incidenter tantum* si considerano anche gli illeciti relativi al trasferimento del contante

Art. 49 L 231

- Art. 49. (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).
- 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo **tra soggetti diversi**, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente **pari o superiore a 3.000 euro**. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono **artificiosamente frazionati** e puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

segue

- Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice. (23) (27)
- 2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di 1.000 euro.
- 3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro.
- 3-bis. A decorrere dal **1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra **di 2.000 euro**. A decorrere **dal 1°gennaio 2023**, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di **5.000 euro**.

Testo fino al
1.3.2022

- 3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.

Art. 1 comma
2
lett. v

- v) **operazione frazionata**: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed **in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni**, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
- Presunzione assoluta

Tabella rieepilogativa

dal 9 maggio 1991 al 31 dicembre 2001
superiore a lire venti milioni

dal 1° gennaio 2002 al 25 dicembre 2002
euro 10.329,14;

dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008
euro 12.500

dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008
pari o superiore ad euro 5.000

dal 25 giugno 2008 al 3 novembre 2009
pari o superiori ad euro 12.500

Tabella rieepilogativa

dal 4 novembre 2009 al 30 maggio 2010
pari o superiori ad euro 12.500

vige il nuovo testo dell'art. 49 d.lgs. 231/07 (a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 25 settembre 2009 n. 151) che consente l'utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati inferiori alla soglia consentita salvo che i pagamenti non appaiano artificialmente frazionati

dal 31 maggio 2010
pari o superiori ad euro 5.000

dal 13.8.2011 al 5.12.2011 euro 2.500,00

dal 6.12.2011 al 31.12.2015 euro 1.000,00

dal 1.1.2016 al 31.12.2019 euro 3.000,00

Dal 1.1.2020 al 31.12.2021 euro 2.000,00

si prevedeva il limite di e 1.000 dall'1.1.2022, poi fatto slittare all'1.1.2023 (con provvedimento dell'1.3.2022) ed infine sostituito con e 5.000

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Tabella rieepilogativa

*il testo del 1° comma dell'art. 49 nella sua prima versione (fino al 3 novembre 2009) non sembra consentire utilizzo tout court di denaro contante per i pagamenti frazionati quando l'operazione complessiva è **pari o superiore ad euro 12.500**, salvo interpretazioni di maggiore apertura che possono riscontrarsi in alcune note interpretative del MEF (nota 65633 del 12 giugno 2008 al CNDCEDC e nota 28107 dell'8 aprile 2009 al CNN) e salvo ritenere che la nuova disposizione introdotta dal 25 settembre 2009 n. 151 abbia effetto retroattivo*

Prima: «vietato ... quando il valore dell'operazione, anche frazionata....»

Dopo: «Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Sanzioni art. 63 L. 231

- 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 3.000 euro a 50.000 euro**.
- 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67. *(assegni non nominativi e senza clausola di trasferibilità)*
- 1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato **a 2.000 euro**. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato **a 1.000 euro**.
- omissis
- 6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

segue

- **Operazione fra «soggetti diversi»:**
- *Non lo è il prelievo o versamento dal proprio conto*
- *È ammessa l'estinzione di certificato di deposito da parte di coniuge diverso dall'intestatario in comunione dei beni*
- *Versare in banca e prelevare si può (la Banca farà segnalazione all'UIF* per operazioni che superano 10.000 euro di contante nel mese, anche se frazionate)*
- **Operazione frazionata:**
- *nel caso in cui l'operazione sia unica e superi il limite, non può essere effettuata la transazione per contanti (può essere effettuata parte con mezzi tracciabili, e parte per contanti, se i contanti non superano la soglia – precisazione del Ministero)***
- **circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza** : sfuggono al divieto i pagamenti frazionati relativi a distinte e autonome operazioni (es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry"), quelli che pur riferendosi alla medesima operazione, il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione), oppure è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale perfezionato tra la parti (ad es. pagamento rateale). Non rientrano nella fattispecie descritta e quindi sono **«artificiosamente frazionati»** i pagamenti delle buste paga fatti con diversi acconti sotto soglia, oppure il pagamento di un dividendo societario

segue

- Quindi se la fattura o il preavviso hanno importo superiore al limite dei 5.000 è possibile accettare pagamenti per contanti in parte se la quota del pagamento per contanti non supera il limite;

Faq 9 ma attenzione faq 20 sulla fattura differita mensile

- È possibile accettare il pagamento per contanti di tutta la fattura o di tutto il preavviso solo se il documento non rappresenta una «unica operazione» (es. due cause distinte) oppure se vi è una previsione di pagamento frazionato preventiva (a rate, ad acconto e saldo).

- *Preventivo obbligatorio che comprende l'intera causa? è prestazione unica?*

Sì, è prestazione unica ma il frazionamento non è artificioso e i pagamenti frazionati saranno rappresentati da singole fatture (faq 21: dentista: perché la prestazione è unica ma può essere pattuito il pagamento per acconti)

Art. 29 codice dentologico

- *Richiesta di pagamento*

- 1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di **anticipi**, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di **acconti sul compenso**, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.

Il cliente
paga per
contanti
o consegna
contanti

- Un contenuto degli **obblighi di conservazione** riguarda anche i mezzi di pagamento utilizzati

(Art. 31 lett. d)

- Indicare in fattura le modalità di incasso ?
- Prima nota?

consiglio

- Meglio avere un conto «dedicato»
- ed una prima nota puntuale

Grazie dell'attenzione